

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Guido Sagliaschi | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 16 giugno 2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il Ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni conseguenti al mancato rilascio da parte della Banca convenuta della "*dichiarazione di sussistenza*" relativa ai rapporti bancari intrattenuti dal padre al momento del decesso (15 maggio 2009), formalmente richiesta in data 5 novembre 2010. I danni sono quantificati in complessivi € 13.600,25.

Più precisamente, con comunicazione del 29 dicembre 2010 - ricevuta dalla Convenuta il 4 gennaio 2011 - il Ricorrente ha lamentato la mancata consegna della "*dichiarazione di sussistenza*" relativa ai rapporti bancari intrattenuti dal padre (deceduto in data 15 maggio 2009), nonostante la consegna di una formale richiesta in tal senso al personale della filiale in data 5 novembre 2010. In particolare, l'Interessato rilevava che tale documentazione era "*necessaria per poter presentare la dichiarazione di successione*" e, pertanto, sollecitava la banca a provvedere in proposito.

Con lettera del 19 gennaio 2011 la Banca ha riscontrato il reclamo, evidenziando che era spiacente di "*confermare che l'evasione delle pratiche di successione è subordinata alla presentazione ed alla verifica della documentazione richiesta da parte delle Dipendenze della Banca al fine di evitare eventuali responsabilità in merito ai pagamenti effettuati a titolo di successione e per tutelare gli interessi degli eredi aventi diritto*".



Con il ricorso all'ABF il Ricorrente ha lamentato i danni provocati dal mancato rilascio da parte della Convenuta della "*dichiarazione di sussistenza*" relativa ai rapporti bancari intrattenuti dal *de cuius*, sollecitata con il reclamo e non ancora ricevuta.

Il Ricorrente ha così individuato le conseguenze pregiudizievoli da lui subite:

- a) mancato "*aggiornamento*" dei registri immobiliari detenuti presso le Conservatorie competenti da cui è scaturita l'impossibilità "*di poter sottoscrivere ... idoneo e profittevole contratto di affitto di fondi rustici*". Tale danno è quantificato in € 3.690,75;
- b) maggiore onerosità delle "*sanzioni amministrative e fiscali*" per la mancata/tardiva presentazione della dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate. Tale danno è quantificato in € 2.740,60;
- c) in conseguenza delle sanzioni di cui al punto b), "*danni assortiti vari, quali – ad esempio – morali fiscali, reputazionali e d'immagine*". Tali danni sono quantificati in € 6.804,50.

Il Ricorrente, inoltre, ha chiesto il rimborso delle "*spese vive*" per € 364,40.

Complessivamente, quindi, il Ricorrente ha chiesto all'ABF un risarcimento del danno per complessivi € 13.600,25.

L'intermediario ha presentato le controdeduzioni con PEC tramite il Conciliatore Bancario il 18/04/2011.

La Banca - nel confermare la richiesta della "*dichiarazione di sussistenza*" da parte del Ricorrente in data 5 novembre 2010 – ha dichiarato di aver fatto verbalmente presente all'Interessato, al momento della sottoscrizione del modulo di domanda, che tale documentazione sarebbe stata rilasciata previa presentazione "*della specifica documentazione prevista dalla normativa interna ... per le successioni testamentarie*". In particolare, la Convenuta ha rilevato che il Ricorrente "*non ha consegnato al personale di filiale l'atto di notorietà reso innanzi ad un notaio o davanti al pretore o al cancelliere delegato sulla dichiarazione giurata di due testimoni idonei a norma di legge, ma ha depositato la dichiarazione sostitutiva ritenuta non idonea all'uopo perché priva dei requisiti richiesti*".

La Banca ha evidenziato, inoltre, che con la lettera di riscontro al reclamo, ha dato conto del fatto che per l'evasione delle pratiche di successione è necessaria la presentazione e la verifica di idonea documentazione per accertare la qualità di erede del richiedente e per tutelare gli interessi di altri eventuali aventi diritto. Al riguardo, la Banca ha evidenziato che la filiale di riferimento è in contatto con il ricorrente e la cointestatario dei rapporti bancari del *de cuius* ("*matrigna*" dell'Interessato) per le difficoltà emerse "*sull'interpretazione del testamento olografo*".

Con riferimento ai danni lamentati dal Ricorrente, la Convenuta ha rilevato che, per quanto concerne le sanzioni irrogate a seguito della mancata/ritardata consegna della dichiarazione di successione all'autorità competente, tali provvedimenti sono totalmente imputabili all'interessato che ha fatto richiesta della "*dichiarazione di sussistenza*" in ritardo e, comunque, ben oltre i 12 mesi previsti dalla legge. In relazione ai danni in genere, la Banca ha sostenuto tout court che "*non ricorrono i presupposti*" per la loro risarcibilità.

Il Ricorrente, con nota del 20 maggio 2011 (ricevuta il 6 giugno 2011), ha rilevato quanto segue:

- a) contestualmente alla richiesta di "*dichiarazione di sussistenza*" e "*su precisa richiesta del personale della filiale*" ha consegnato copia in bollo "*della pubblicazione del testamento olografo del de cuius ... redatta e rogata dal pubblico ufficiale Notaro ...*". In considerazione di ciò, l'Interessato ha rilevato che già a quella data, quindi, la Convenuta si trovava in possesso di un atto sufficientemente idoneo ad effettuare le verifiche necessarie al tempestivo rilascio della dichiarazione;
- b) non è in atto - "*allo stato presente*" - alcun contenzioso con la cointestatario dei rapporti del *de cuius*;



c) *“alla data odierna”* non ha ancora ricevuto la dichiarazione di sussistenza e ciò ha determinato l'irrogazione delle sanzioni per *“omessa presentazione della dichiarazione di successione”*, essendo già entrati nel *“secondo anno di ritardo fiscale”*, nonché la perdita di occasioni *“per la locazione e/o vendita di porzioni del patrimonio immobiliare”*.

Ciò considerato, l'Interessato ha chiesto che gli importi relativi all'ammontare del danno lamentato indicati nel ricorso vengano forfetariamente aumentati del 50%.

Tale nota è stata trasmessa alla Banca con e-mail.

Le controdeduzioni della Banca sono state trasmesse con lettera raccomandata a.r.

DIRITTO

La questione che questo Collegio deve affrontare per la soluzione del caso in esame riguarda la correttezza dell'operato dell'Intermediario in merito alla richiesta della *“dichiarazione di sussistenza”* da parte del ricorrente, richiesta che l'intermediario resistente ha subordinato alla produzione *“di un atto di notorietà reso innanzi ad un notaio o davanti al pretore o al cancelliere delegato sulla dichiarazione giurata di due testimoni idonei a norma di legge”*, non ritenendo la semplice *“dichiarazione sostitutiva [...] idonea all'uopo perché priva dei requisiti richiesti”*.

Prima di esaminare nel merito la controversia, giova sintetizzare alcuni punti rilevanti ai fini del decidere:

- l'intermediario resistente – ad oggi – non ha ancora consegnato la *“dichiarazione di sussistenza”* al Ricorrente;
- con riferimento all'informativa data dalla banca sulla documentazione necessaria – secondo la normativa interna – per il rilascio della *“dichiarazione di sussistenza”*, deve rilevarsi che, nella lettera del 19 gennaio 2011 (riscontro al reclamo), la banca non ha indicato alcun documento in particolare. La Resistente, tuttavia, ha dichiarato, nelle proprie controdeduzioni, che il Ricorrente ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ritenuta, tuttavia, *“non idonea all'uopo perché priva dei requisiti richiesti”* (il relativo documento non è stato prodotto da nessuna delle parti);
- il Ricorrente - nella replica del 20 maggio 2011 - ha affermato di aver consegnato alla Banca copia in bollo *“della pubblicazione del testamento olografo del de cuius”*; la circostanza è confermata incidentalmente dall'intermediario resistente, anche se nessuna delle parti ha prodotto copia del documento.

Ciò chiarito, deve osservarsi che, in altre occasioni, questo Collegio ha ritenuto corretto l'operato dell'intermediario che aveva chiesto agli eredi di produrre un atto di notorietà prima di procedere allo *“svincolo”* delle somme e/o di altri beni caduti in successione.

E' evidente, tuttavia, che si trattava d'ipotesi ben diverse rispetto a quella che ne occupa, posto che, nel caso di specie, il Ricorrente non ha mai preteso che gli venisse consegnato e/o versato alcunché, ma ha, molto più semplicemente, richiesto una *“dichiarazione di sussistenza”*.

A fronte di tale richiesta l'Intermediario resistente ha ritenuto che né la dichiarazione sostitutiva di atto notorio né una copia in bollo della pubblicazione del testamento olografo del *de cuius* fossero sufficienti ai fini del rilascio della citata dichiarazione di sussistenza, insistendo nel richiedere, al riguardo, un atto notorio dal quale risultasse la qualità di erede del Ricorrente.

La condotta dell'Intermediario resistente non pare possa essere considerata legittima.

Infatti, va debitamente considerato che il Ricorrente non ha mai chiesto all'Intermediario resistente di poter acquisire (in tutto e/o in parte) denari e/o altri beni del *de cuius*, ma, molto più semplicemente, una dichiarazione che attestasse l'esistenza di conti e/o depositi a nome del soggetto defunto e la loro relativa consistenza.



Si trattava, quindi, di una mera richiesta di informazioni per la quale la qualità di erede poteva essere tranquillamente individuata anche sulla base di documenti diversi dall'atto notorio.

Chiarito così che la condotta dell'intermediario resistente appare – per le ragioni appena esposte – illegittima e che permane immutato in capo al medesimo l'obbligo di soddisfare al più presto la richiesta di documentazione avanzata dal ricorrente, deve ora essere esaminata la domanda di risarcimento dei danni formulata da quest'ultimo.

Più specificamente, il Ricorrente ha domandato in questa sede, di essere risarcito in ordine alle seguenti voci di danno:

1. danno, quantificato in € 3.690,75, da mancato *“aggiornamento”* dei registri immobiliari detenuti presso le Conservatorie competenti da cui è scaturita l'impossibilità *“di poter sottoscrivere ... idoneo e profittevole contratto di affitto di fondi rustici”*;
2. danno, quantificato in € 2.740,60, derivante da maggiori oneri consistenti nelle *“sanzioni amministrative e fiscali”* per la mancata/tardiva presentazione della dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate;
3. *“danni assortiti vari, quali – ad esempio – morali fiscali, reputazionali e d'immagine”*, quantificati in € 6.804,50;
4. rimborso delle *“spese vive”* per € 364,40.

Tali richieste, tuttavia – seppure analiticamente illustrate – non trovano nessun riscontro in alcuna allegazione documentale e, tenuto conto delle regole sancite in materia di ripartizione dell'onere della prova dall'art. 2697 cod. civ., non possono, dunque, essere accolte.

A ciò si aggiunga che, in relazione al danno sopra indicato sub 2) – quand'anche si dimostrasse di aver dovuto sopportare maggiori oneri in sede di presentazione della dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate – difetterebbe in ogni caso la ricorrenza del nesso causale: la richiesta della *“dichiarazione di sussistenza”* è stata, infatti, avanzata dal Ricorrente 17 mesi e 20 gg. dopo l'apertura della successione, ovvero ben oltre il termine individuato dalla normativa in materia per la tempestiva presentazione della dichiarazione in questione.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario consegni al ricorrente la dichiarazione di sussistenza richiesta. Non accoglie la parte residua del ricorso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO